Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I° **Anno 113° — Numero 188**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1972.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1967 con il quale è stato nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste il dott. Mario Franzil;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Mario Franzil è confermato per un quadriennio presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1972
Registro n. 6 Marina merc., foglio n 2

(9201)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1968, con il quale il dott. Orazio Sciacca è stato nominato direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la delibera in data 20 giugno 1972, con la quale viene accolta la domanda presentata dal direttore generale, dott. Orazio Sciacca, intesa ad ottenere l'anticipato collocamento a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sentito il consiglio di amministrazione del predetto ente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Orazio Sciacca, direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, cessa dal servizio a decorrere dal 20 giugno 1972 in quanto collocato anticipatamente a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni, con diritto al trattamento economico che gli compete per effetto della cessazione dal servizio.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il professor dott. Gaetano Rascio è nominato direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1972

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 386

(9299)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1950;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 luglio 1971 e 27 settembre 1971, dall'assemblea dei soci della cennata Cassa in data 26 settembre 1971 nonchè dal presidente della stessa in data 5 novembre 1971;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cesena

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE SCOPO PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Cesena, fondata nel 1841 da una società di 105 persone, legalmente riconosciuta con rescritto pontificio 18 maggio 1841 e con regio decreto 17 marzo 1861, ha sede legale in Cesena e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare del presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Scopo della Cassa è anche quello di effettuare operazioni di prestito su pegno, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito pignoratizio.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23.
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 105 né minore di 95.

La qualità di socio si acquista per nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, il quale, nel compilare la lista dei candidati da proporre all'assemblea, dovrà tener conto anche dei nominativi segnalati per iscritto da almeno un terzo dei soci.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla presidenza, mediante lettera raccomandata, tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite.

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma nono, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) eventuale nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci o i tre sindaci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quinto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e dei funzionari e, fino al secondo grado incluso, degli impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del vice direttore generale, sulle assunzioni e promozioni del restante personale, nonchè sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata.

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che agli articoli 47 e 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione, in conformità alle norme dal consiglio stesso stabilite all'atto della concessione della delega;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze.

9) sul bilancio annuale;

10) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione, nonchè sulle proposte di incorporazione di altri Istituti di credito da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuo superiore a L. 2.000.000 o durata superiore ad anni tre;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 2 milioni;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

17) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L 2 milioni;

18) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Le deliberazioni non elencate sopra possono essere delegate.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del presidente, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, almeno, una volta alla settimana ed inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o glielo facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, firmati dal presidente e contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei membri del consiglio presenti e di almeno la metà di quelli in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio è convocato in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei membri del consiglio e di almeno la metà di quelli in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa, anche a mezzo di ispezioni, accertamenti e indagini.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente ha facoltà di accettare costituzioni di ipoteche a garanzia in favore della Cassa. Consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

TITOLO OTTAVO

DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 5 dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, firma, di regola, la corrispondenza ordinaria relativa agli affari correnti, le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende, nei riguardi del personale, i provvedimenti disciplinari riservati alla sua facoltà dai vigenti contratti di lavoro e propone agli organi competenti i provvedimenti agli stessi demandati dai richiamati contratti;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone, previo benestare del presidente, i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale riferisce al presidente sull'andamento generale dell'Istituto e su tutti i servizi; formulando eventuali proposte, nonchè sugli affari della Cassa da sottoporre alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria, col parere del presidente, anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO

FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate, a norma dell'art. 19, punto 11), in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale, previo benestare del presidente, ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta del curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi, o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte in pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, come pure contro garanzia statale o regionale rappresentata da titoli validi quali, ad esempio, contributi fissi o a carattere continuativo, in ogni caso determinabili nella loro entità e consistenza, disposti con apposite leggi a favore degli enti interessati; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni su contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi, ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, secondo i capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere allo organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48, verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicuarzione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dall'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nochè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO TREDICESIMO

OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con la osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Quando tra la Cassa di risparmio ed i suoi contraenti esistono diversi conti, si ritiene, in ogni caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Cassa sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune di Cesena e che col semplice fatto di entrare in rapporto con la Cassa di risparmio abbiano accettato ed approvato sin dallo inizio dei loro rapporti i regolamenti e le condizioni dei servizi.

A tal fine, una copia dello statuto dovrà restare costantemente esposta al pubblico nell'albo di tutti gli stabilimenti dell'istituto.

Vale in ogni caso la norma dell'art. 102 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

TITOLO QUATTORDICESIMO

BILANCIO

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 7/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

La massa di rispetto si intende costituita dai fondi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 4.

Art. 63.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9108)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Depennamento di un tronco di strada dal piano di provincializzazione di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano predisposto dalla provincia di Pesaro e Urbino ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126 è stata inclusa al n. 77, in conformità del decreto ministeriale 22 febbraio 1966, n. 47, la strada « di Bronzo » (dal bivio con la strada da San Donato in Taviglione, presso la Celletta di Cà Gasperini, fino all'incontro con la strada « Foglianese » presso Bronzo) di km. 6 + 450;

Visto l'atto in data 20 gennaio 1970, n. 558, con il quale la commissione straordinaria della provincia di Pesaro e Urbino ha deliberato di richiedere il depennamento di tale strada dal piano anzidetto;

Visto il voto 15 febbraio 1972, n. 1460/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che il richiesto depennamento può avere corso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960 n. 1014 è depennata dal piano di cui alle premesse, la strada « di Bronzo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9185)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di due strade in comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto 30 marzo 1965, n. 12668/1242, il comune di Ravenna ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica: « Accesso zona sud valle Rasponi » dell'estesa di km. 2 + 031 e « Accesso zona centrale valle Rasponi » dell'estesa di km. 4 + 127;

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 221, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato in proposito favorevolmente;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade di bonifica di cui alle premesse ed incluse nel novero delle strade del comune di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9186)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1972.

Proroga della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969) col quale, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, è stato nominato il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, liquidatore unico della Cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento CIP n. 1012 del 27 settembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 18 febbraio 1972) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno 1972 il termine per la chiusura della indicata Cassa conguaglio tariffe elettriche;

Considerato che non è stato possibile pervenire entro detto termine alla definizione di alcune pendenze della Cassa stessa;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1972 per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche, viene prorogato al 31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9202)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Modifiche dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede a Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2356 e con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede a Roma, approvato con proprio decreto 15 maggio 1964 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 28 aprile 1972 dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'istituto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 9, 13 e 17, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede a Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Art. 7. — L'Istituto per il conseguimento dei suoi scopi può:

a) effettuare mutui ed altre operazioni di finanziamento, in valuta nazionale o estera;

b) acquistare e scontare crediti a lungo termine verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte;

c) acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'istituto può inoltre con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza ed entro il limite complessivo del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato, assumere quote di partecipazione in consorzi fra enti creditizi aventi per scopo l'effettuazione di finanziamenti a medio e lungo termine, in società finanziarie operanti per lo sviluppo economico del Paese in base alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonchè in enti e società che abbiano scopi di ricerca, studio e progettazione.

Art. 8, secondo comma. — In via eccezionale l'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura, previa specifica deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 9. — I crediti dell'istituto per capitale ed interessi dipendenti dalle operazioni di finanziamento di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 7, sono assistiti dal privilegio sulle opere e sugli impianti del compendio aziendale finanziato ovvero dato in garanzia, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione del privilegio suddetto avviene *ope legis* in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'istituto, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia o nell'equivalente notiziario ufficiale della località nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e di quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dati in garanzia.

Art. 13. — L'istituto, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può emettere obbligazioni in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie o premi, previa autorizzazione a norma dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè effettuare, con esclusione della raccolta tra il pubblico di depositi a risparmio o in conto corrente, ogni altra operazione finanziaria in valuta nazionale o estera consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'ICIPU o da altre leggi generali e speciali, o autorizzata dall'organo di vigilanza, e comunque utile al raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 17, primo comma. — Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono. In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, l'istituto dovrà ammortizzare un corrispondente quantitativo di obbligazioni di contropartita, variando il relativo piano di ammortamento, salvo che non provveda al reimpiego del capitale anticipatamente restituito in altre operazioni attive previste dal primo comma dell'art. 7, aventi durata corrispondente a quella residua delle obbligazioni costituenti la contropartita del finanziamento anticipatamente estinto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(9221)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 75/C in data 7 novembre 1967;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Vista la deliberazione di massima adottata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto

Adige, con sede in Trento, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9223)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 febbraio 1972 e dall'assemblea dei soci della stessa in data 27 marzo 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 50 e 57, primo, secondo e quarto comma, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo

Art. 50. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57, primo comma. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 11% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni e gestioni speciali di credito: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente il 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57, secondo comma. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Art. 57, quarto comma. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(9230)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1972.

Costituzione della commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 9, 12 e 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge, composta dai Presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale;

Decreta:

Articolo unico

E' costituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, composta dai Presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

La commissione è presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I servizi di segreteria della commissione sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1972

Il Ministro: TAVIANI

(9200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 132, di cui n. 131 valide, n. 1 bianca.
Vi sono state: n. 2 schede con 1 voto; n. 3 con 2 voti; n. 3 con 3 voti; n. 123 con 4 voti, per un totale di 509 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	PUCCI Carlo	111
Gruppo 02	ROSATI Mario	118
Gruppo 03	CATTANEO Carlo	124
Gruppo 04	CURZIO Mario	117
	Totale	470

Per la lista B:

Gruppo 01	STAMPACCHIA Guido	17
Gruppo 02	MARCHIONNA Ermanno	9
Gruppo 03	GRAFFI Dario	5
Gruppo 04	MAGARI Roberto	8
	Totale	39

Constatato che la lista *B* non ha riportato il 20% dei voti, alla lista *A* vengono attribuiti i quattro posti previsti dall'art. 15 del regolamento.

Sono pertanto dichiarati eletti:

PUCCI Carlo, gruppo 01
ROSATI Mario, gruppo 02
CATTANEO Carlo, gruppo 03
CURZIO Mario, gruppo 04

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 328, di cui n. 288 schede valide, n. 25 bianche, n. 15 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

CICCHESE Marcello (117); SCHIAFFINI Andrea (76); SCE' Michele (61); NOTO Giuseppe Lorenzo (14); NAPOLITANI Franco (3); MARINO Mario (2); BENENTI Giorgio (2); FRASCA Michele (1); BOERO Paolo (1); MARTELLI Marco (1); PIZZARELLO Gaetano (1); PERO NULLO Adriana (1); OSTANELLO Anna Maria BORREANI (1); BENTSIK Ettore (1); SANTANGELO Renato (1); LUCCHINI Gabriele (1); PAGANONI Luigi (1); BASEGNI Massimo (1); DE FRANCHIS Michele (1); CHERSI Franco (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, è dichiarato eletto:

CICCHESE Marcello

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 66, di cui n. 63 schede valide, n. 1 bianca, n. 2 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

MARINI Alberto (34); TARONI Adolfo (26); AUSIELLO Giorgio (2); TROMBETTI Tullio (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, è dichiarato eletto:

MARINI Alberto

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 111.
Schede valide n. 111.
Vi sono state: n. 63 schede con 5 voti; n. 14 schede con 4 voti; n. 23 schede con 3 voti; n. 9 schede con 2 voti; n. 2 schede con 1 voto, per un totale di n. 460 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	RIGHINI Guglielmo	56
Gruppo 02	MARUSSI Antonio	46
Gruppo 03	SCARSI Livio	85
Gruppo 04	AMALDI Edoardo	78
Gruppo 05	FUMI Fausto	56
	Totale	321

Per la lista B:

Gruppo 01	RIGUTTI Mario	29
Gruppo 02	BOSSOLASCO Mario	34
Gruppo 03	DELL'ANTONIO Gianfausto	7
Gruppo 04	MERLIN Michelangelo	28
Gruppo 05	QUERCIA Italo Federico	41
	Totale	139

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti tre posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, due posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

SCARSI Livio, lista *A*, gruppo 0,3, voti 85
AMALDI Edoardo, lista *A*, gruppo 04, voti 78
RIGHINI Guglielmo, lista *A*, gruppo 01, voti 56 (*)
FUMI Fausto, lista *A*, gruppo 05, voti 56
MARUSSI Antonio, lista *A*, gruppo 02, voti 46
QUERCIA Italo Federico, lista *B*, gruppo 05, voti 41
BOSSOLASCO Mario, lista *B*, gruppo 02, voti 34
RIGUTTI Mario, lista *B*, gruppo 01, voti 29
MERLIN Michelangelo, lista *B*, gruppo 04, voti 28
DELL'ANTONIO Gianfausto, lista *B*, gruppo 03, voti 7.

Sono pertanto dichiarati eletti:

1) *Per la lista A*:

SCARSI Livio, gruppo 03
AMALDI Edoardo, gruppo 04
RIGHINI Guglielmo, gruppo 01

2) *Per la lista B*:

QUERCIA Italo Federico, gruppo 05
BOSSOLASCO Mario, gruppo 02

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 453 di cui n. 430 schede valide, n. 6 schede bianche, n. 17 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

DI TORO Massimo (115); MAZZOLDI Paolo (77); SPINOLO Giorgio (82); CARRASSI Mario (73); BELLETTINI Giorgio (26); FOCARDI Sergio (15); POMPEI Alberto (15); DEGLI ANTONI Giovanni (5); BERGAMINI Piergiorgio (1); BIGI Armando (1); PANZA Guglielmo (1); RIGATO Mario (1); TONIN Mario (1); SINAGRA Emanuele (1); DI GIACOMO Adriano (1); SANTUCCI Sergio (1); DE SABBATA Vincenzo (1); TOZZI Alfredo (1); CEOLIN Carlo (1); FERRANTE Gaetano (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, vengono dichiarati eletti:

DI TORO Massimo
MAZZOLDI Paolo

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 433, di cui n. 385 schede valide, n. 9 bianche, n. 39 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

SPANEDDA Luigino (91); SCRIMAGLIO Renato (70); VISENTIN Roberto (68); MODENA Ivo (62); CORTELLESSA

Giorgio (41); RODANO' Marcello (23); SERRA Antonio n. 743 (6); CIATTI Franco (2); MAZZOLDI Andrea (2); CORTELLESSA Paolo (2); CARLA' Mario (1); FERRIANI Ottavio (1); MACCHI Giuseppe (1); FELICIANI Roberto (1); FOCARDI Segio (1); SILVESTRINI G. Vittorio (1); BENEDEX Giorgio (1); CALOI Pietro (1); CAINI Vasco (1); PUGLIANI Lucio (1); MARTINELLI Massimo (1); VIOLINA Paolo (1); BUCCI Pompeo (1); CELLA Aldo (1); LENCI Francesco (1); GISLON Renato (1); AMALDI Ugo (1); D'ESPINOSA Giovanni (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, vengono dichiarati eletti:

SPANEDDA Luigino
SCRIMAGLIO Renato

(*) Precede per anzianità di ruolo.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 263, di cui n. 262 valide, n. 1 nulla. Vi sono state: n. 182 schede con 6 voti; n. 22 con 5 voti; n. 21 con 4 voti; n. 24 con 3 voti; n. 6 con 2 voti; n. 7 con 1 voto, per un totale di 1.377 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	CROATTO Ugo	92
Gruppo 02	ROLLA Mario	139
Gruppo 03	SERSALE Riccardo	160
Gruppo 04	PASQUON Italo	116
Gruppo 05	PANIZZI Luigi	197
Gruppo 06	CARELLI Vincenzo	218
	Totale	922

Per la lista B:

Gruppo 01	SARTORI Guido	156
Gruppo 02	FERRONI Enzo	105
Gruppo 03	POLI Guido	38
Gruppo 04	MARIANI Eugenio	107
Gruppo 05	SPERONI Giovanni	35
Gruppo 06	BELLAVITA Vito	14
	Totale	455

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20% dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti quattro posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, due posti ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

CARELLI Vincenzo, lista *A*, gruppo 06, voti 218
PANIZZI Luigi, lista *A*, gruppo 05, voti 197
SERSALE Riccardo, lista *A*, gruppo 03, voti 160
SARTORI Guido, lista *B*, gruppo 01, voti 156
ROLLA Mario, lista *A*, gruppo 02, voti 139
PASQUON Italo, lista *A*, gruppo 04, voti 116
MARIANI Eugenio, lista *B*, gruppo 04, voti 107
FERRONI Enzo, lista *B*, gruppo 02, voti 105
CROATTO Ugo, lista *A*, gruppo 01, voti 92
POLI Guido, lista *B*, gruppo 03, voti 38
SPERONI Giovanni, lista *B*, gruppo 05, voti 35
BELLAVITA Vito, lista *B*, gruppo 06, voti 14

Sono dichiarati eletti:

1) *Per la lista A*:

CARELLI Vincenzo, gruppo 06
PANIZZI Luigi, gruppo 05
SERSALE Riccardo, gruppo 03
ROLLA Mario, gruppo 02

2) *Per la lista B*:

SARTORI Guido, gruppo 01
MARIANI Eugenio, gruppo 04

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 923 di cui n. 874 schede valide, n. 29 schede bianche, n. 20 schede nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

CARUNCHIO Vincenzo (205); SENATORE Lucio (180); NICOLETTI Rosario (165); MELONI Sandro (125); MOGGI Luca (101); DE ALTI Giancarlo (38); BRESADOLA Silvano (36); DE VILLANOVA Francesco (16); SILVESTRI Giuseppe (2); ANGIOLINI Luigi (1); GUARINI Giulio (1); GABRIELLI ROSSI Gabriella (1); GAUZZI Franco (1); MILONE Luciano (1); MELLONI Giovanni (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

CARUNCHIO Vincenzo
SENATORE Lucio

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 646, di cui n. 620 schede valide, n. 12 schede bianche, n. 14 schede nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

CIPOLLINI Romano (282); CUCINELLA Salvatore (105); PAOLINI Felice (102); VALLE Giovanni (26); VACCARO Fausto (23); GIUSTO Domenico (20); MATTEOLI Leno (13); LORENZINI Lorenzo (12); PUCINI Luigi (10); STORTO Tommaso (4); DEL PEZZO Luigi (3); QUAGLIA Giovanni (2); TARAMASSO Marco (2); CIANETTI Elvio (1); CORDISCHI Dante (1); LUCIANI Mario (1); RUSSO Agostino (1); CAMPANELLA Luigi (1); MANARA Giovanni (1); ALTIERI Augusto (1); LANZANI Armando (1); DEL CORRATORE Adelfo (1); CASALBORE Giuseppe (1); PALMERA Mario (1); SIMONCINI Alberto (1); SAVI Luigi (1); ROMIZZI GALEAZZI Orietta (1); CAROLA Cesare (1); PASCUCCI Ennio (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

CIPOLLINI Romano
CUCINELLA Salvatore
PAOLINI Felice

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 1.078 di cui n.1.061 schede valide; n. 17 nulle. Vi sono state n. 459 schede con 14 voti; n. 82 con 13 voti; n. 59 con 12 voti; n. 77 con 11 voti; n. 51 con 10 voti; n. 47 con 9 voti; n. 55 con 8 voti; n. 39 con 7 voti; n. 42 con 6 voti; n. 38 con 5 voti; n. 32 con 4 voti; n. 24 con 3 voti; n. 37 con 2 voti; n. 19 con 1 voto, per un totale di 11.428 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	IURATO Salvatore	712
Gruppo 02	DI LERMA Baldassare	464
Gruppo 03	PONTREMOLI Sandro	554
Gruppo 04	INFANTELLINA Francesco	605
Gruppo 05	FONNESU Alberto	561
Gruppo 06	RITA Geo	531
Gruppo 07	TRONCHETTI Fabio	472
Gruppo 08	IMPERATO Carlo	711
Gruppo 09	FAZIO Cornelio	527
Gruppo 10	BIOCCA Paolo	571
Gruppo 11	GRIGNOLO Antonio	611
Gruppo 12	BERTOSSI Fabio	391
Gruppo 13	GOBETTO Armando	577
Gruppo 14	ROMAGNOLI Aldo	616
	Totale	7.903

Per la lista B:

Gruppo 01	MONESI Valerio	195
Gruppo 02	NOBILI Renzo	273
Gruppo 03	ROSSI FANELLI Alessandro	371
Gruppo 04	CAPRARO Vittorio	269
Gruppo 05	ALOISI Massimiliano	353

Gruppo 06	D'ALESSANDRO Giuseppe	355
Gruppo 07	BONOMO Lorenzo	381
Gruppo 08	—	—
Gruppo 09	FLORIS Vincenzo	294
Gruppo 10	CONTI Angelo	222
Gruppo 11	CRIFO' Stelio	247
Gruppo 12	CORTI Roberto	248
Gruppo 13	AURELI Giuseppe	165
Gruppo 14	SCATOZZA Franco	152
	Totale	3.525

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti dieci posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, quattro posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

IURATO Salvatore, lista *A*, gruppo 01, voti 712
IMPERATO Carlo, lista *A*, gruppo 08, voti 711
ROMAGNOLI Aldo, lista *A*, gruppo 14, voti 616
GRIGNOLO Antonio, lista *A*, gruppo 11, voti 611
INFANTELLINA Francesco, lista *A*, gruppo 04, voti 605
GOBETTO Armando, lista *A*, gruppo 13, voti 577
BIOCCA Paolo, lista *A*, gruppo 10, voti 571
FONNESU Alberto, lista *A*, gruppo 05, voti 561
PONTREMOLI Sandro, lista *A*, gruppo 03, voti 554
RITA Geo, lista *A*, gruppo 06, voti 531
FAZIO Cornelio, lista *A*, gruppo 09, voti 527
TRONCHETTI Fabio, lista *A*, gruppo 07, voti 472
DE LERMA Baldassarre, lista *A*, gruppo 02, voti 464
BERTOSSI Fabio, lista *A*, gruppo 12, voti 391
BONOMO Lorenzo, lista *B*, gruppo 07, voti 381
ROSSI FANELLI Alessandro, lista *B*, gruppo 03, voti 371
D'ALESSANDRO Giuseppe, lista *B*, gruppo 06, voti 355
ALOISI Massimiliano, lista *B*, gruppo 05, voti 353
FLORIS Vincenzo, lista *B*, gruppo 09, voti 294
NOBILI Renzo, lista *B*, gruppo 02, voti 273
CAPRARO Vittorio, lista *B*, gruppo 04, voti 269
CORTI Roberto, lista *B*, gruppo 12, voti 248
CRIFO' Stelio, lista *B*, gruppo 11, voti 247
CONTI Angelo, lista *B*, gruppo 10, voti 222
MONESI Valerio, lista *B*, gruppo 01, voti 195
AURELI Giuseppe, lista *B*, gruppo 13, voti 165
SCATOZZA Franco, lista *B*, gruppo 14, voti 152

Sono dichiarati eletti:

Per la lista A:

IURATO Salvatore, gruppo 01
IMPERATO Carlo, gruppo 08
ROMAGNOLI Aldo, gruppo 14
GRIGNOLO Antonio, gruppo 11
INFANTELLINA Francesco, gruppo 04
GOBETTO Armando, gruppo 13
BIOCCA Paolo, gruppo 10
FONNESU Alberto, gruppo 05
PONTREMOLI Sandro, gruppo 03
RITA Geo, gruppo 06

Per la lista B:

BONOMO Lorenzo, gruppo 07
FLORIS Vincenzo, gruppo 09
NOBILI Renzo, gruppo 02
CORTI Roberto, gruppo 12

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 2.345, di cui n. 2.190 valide, n. 115 nulle, n. 40 bianche.

Hanno riportato voti nell'ordine:

GARACI Enrico (452); AMADUCCI Luigi (404); ROSSI Luigi (274); PICCHIOTTI Rodolfo (225); CATARSINI Orazio (201); CAIOZZO Aurelio (171); CALOGERO Bruno (100); CURTI Bruno (78); MONTANARO Nicola (78); ONNIS Antonino (57); BARBIROLI Bruno (56); SORTINO Nicolò (21); CARRERA Guido (5); ALBERGONI Vincenzo (3); AZZI Angelo (3); LUCISANO Enzo (3); GERACI Enrico (3); CANOSSI Giancarlo (3); ALLEGRA Fulvio (3); CALOGERO Alberto (2); LAUDANI Ugo (2); QUARANTA Carlo Alberto (2); FERRANTE Giovanni (1); BERLINGUER Giovanni (1); MARTINES Giuseppe (1); IMPERATO Saverio (1); PIAT Giampàolo (1); ROSSI Antonio (1); ROSSI Orazio (1); STRATA Pier Giorgio (1); BUONGIOVANNI Salvatore (1); RICCI Vincenzo (1); BIANCA Tommaso (1); PICCIOCCHI Aurelio (1); GRELLA Antonio (1); BERGOMI Antonio (1); FERRANDI Bruno (1); FERRARI Ireneo (1); RE Giorgio (1); PASSERINI Dino Daniele (1); MONTANARI Giorgio (1); ABATANGELO Giovanni (1); AGOSTINACCHIO Felice (1); ALIA Emanuele (1); BENEDETTI Andrea (1); DESTRO CASTANITI Gaetano (1); ANDREOLI Giuseppe (1); MODICA Giovanni (1); BONAIUTO Paolo (1); CAPANNA Ernesto (1); D'ERAMO Nello (1); DRAMMIS Eugenio Giorgio (1); ACCATINO Guido (1); BOTTA Giancarlo (1); RAMPONI Giampietro (1); ACTIS PATO Angelo (1); ASDRUBALI Mario (1); MOLINAS Marinella (1); CONSIGLIO Eduardo (1); RUSSO Luigi (1); PIPINO Francesco (1); ADAMO Francesco (1); RICCI Pier Ludovico (1); VIOLA Giuseppe (1); SERRA Pietro Francesco (1); BARBOLINI Giuseppe (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, vengono dichiarati eletti:

GARACI Enrico
AMADUCCI Luigi
ROSSI Luigi
PICCHIOTTI Rodolfo

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 487, di cui n. 476 schede valide, n. 3 bianche, n. 8 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

RAVAIOLI Leonida (131); FELICIOLI Romano (83); SILVESTRINI Rossella (66); GUGLIELMINETTI Roberto (61); SPADONI Maria Antonietta (60); PIROCCHI TONOLLI Livia (55); BELLENGHI Guido (10); MAMMARELLA Luigi (2); SCUNCIO Giovanni (2); COTO Vincenzo (1); CALISSANO Pietro (1); BABUDIERI Brenno (1); FONTANESI Sergio (1); BETH Kurt (1); NARDI Giovanna (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

RAVAIOLI Leonida
FELICIOLI Romano
SILVESTRINI Rossella

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 99, di cui n. 98 schede valide, n. 1 scheda bianca.

Vi sono state n. 92 schede con 3 voti; n. 5 con 2 voti; n. 1 con 1 voto, per un totale di n. 287 voti espressi.

Hanno riportato voti:

1) *Per la lista A*:

Gruppo 01	SCHIAVINATO Giuseppe	91
Gruppo 02	MARTINIS Bruno	54
Gruppo 03	COTECCHIA Vincenzo	29
	Totale	174

2) *Per la lista B*:

Gruppo 01	COCCO Giovanni	7
Gruppo 02	IPPOLITO Felice	39
Gruppo 03	ZUFFARDI Piero	67
	Totale	113

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato maggior numero di voti, vengono attribuiti 2 posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, un posto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento che risulta così costituita:

SCHIAVINATO Giuseppe, lista *A*, gruppo 01, voti 91
ZUFFARDI Piero, lista *B*, gruppo 03, voti 67
MARTINIS Bruno, lista *A*, gruppo 02, voti 54
IPPOLITO Felice, lista *B*, gruppo 02, voti 39
POTECCHIA Vincenzo, lista *A*, gruppo 03, voti 29
COCCO Giovanni, lista *B*, gruppo 01, voti 7.

Sono dichiarati eletti:

1) *Per la lista A*:

SCHIAVINATO Giuseppe, gruppo 01
MARTINIS Bruno, gruppo 02

2) *Per la lista B*:

ZUFFARDI Piero, gruppo 03

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 294, di cui n. 281 schede valide, n. 7 nulle, n. 6 bianche.

Hanno riportato voti nell'ordine:

BARBERI Franco (144); SACCHI Rosolino (129); PISA Giulio (1); ABBOLITO Enrico (1); ROSSI Luigi (1); RIBACCHI Renato (1); DAL CIN Renzo (1); MARCHETTI Giuseppe (1); PIETRACAPRINA Antonio (1); CIARANFI Neri (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, è dichiarato eletto:

BARBERI Franco

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 136, di cui n. 134 schede valide, n. 2 non attribuibili.

Hanno riportato voti nell'ordine:

CANNILLO Elio (68); MITTEMPERGHER Mario (62); PRATURLON Antonio (1); BAGGIO Paolo (1); ZATTINI Nicola (1); ZOCCA Attilio (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, è dichiarato eletto:

CANNILLO Elio

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 159, di cui n. 158 schede valide, n. 1 nulla. Vi sono state n. 93 schede con 6 voti; n. 11 schede con 5 voti; n. 21 con 4 voti; n. 13 con 3 voti; n. 9 con 2 voti; n. 11 con 1 voto, per un totale di n. 765 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	FERRARI Giovanni (1-11-1968)	86
Gruppo 02	TRECCANI DEGLI ALFIERI Vittorio (1-11-1963)	86
Gruppo 03	SCARAMUZZI Franco	82
Gruppo 04	ALGHISI Paolo	81
Gruppo 05	BONSEMBIANTE Mario	52
Gruppo 06	ANTONIETTI Alessandro	70
	Totale	457

Per la lista B:

Gruppo 01	ROTINI Orfeo Turno	42
Gruppo 02	SCARDOVI Vittorio	27
Gruppo 03	BALLATORE Giovanni Pietro	62
Gruppo 04	FIORI Giorgio	51
Gruppo 05	MONTEMURRO Orlando	80
Gruppo 06	DI COCCO Enzo	46
	Totale	308

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista A che ha riportato il maggior numero di voti vengono attribuiti quattro posti ed alla lista B, che ha riportato minor numero di voti, due posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

TRECCANI DEGLI ALFIERI Vittorio, lista *A*, gruppo 02, voti 86
FERRARI Giovanni, lista *A*, gruppo 01, voti 86
SCARAMUZZI Franco, lista *A*, gruppo 03, voti 82
ALGHISI Paolo, lista *A*, gruppo 04, voti 81
MONTEMURRO Orlando, lista *B*, gruppo 05, voti 80
ANTONIETTI Alessandro, lista *A*, gruppo 06, voti 70
BALLATORE Giovanni Pietro, lista *B*, gruppo 03, voti 62
BONSEMBIANTE Mario, lista *A*, gruppo 05, voti 52
FIORI Giorgio, lista *B*, gruppo 04, voti 51
DI COCCO Enzo, lista *B*, gruppo 06, voti 46
ROTINI Orfeo Turno, lista *B*, gruppo 01, voti 42
SCARDOVI Vittorio, lista *B*, gruppo 02, voti 27

Sono dichiarati eletti:

1) *Per la lista A*:

TRECCANI DEGLI ALFIERI Vittorio, gruppo 02
FERRARI Giovanni, gruppo 01
SCARAMUZZI Franco, gruppo 03
ALGHISI Paolo, gruppo 04

2) *Per la lista B*:

MONTEMURRO Orlando, gruppo 05
DI COCCO Enzo, gruppo 06

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 354, di cui n. 349 schede valide, n. 3 bianche, n. 2 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

SALERNO Alberto (77); TOGNONI Franco (66); CELLI Giorgio Ruggero (64); LORENZETTI Franco (63); BACARELLA Antonino (44); MATERASSI Riccardo (30); MANFREDINI Manfredo (2); CANTIANI Mario (1); MATTA Alberto (1); TESTINI Ciro (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

SALERNO Alberto
TOGNONI Franco

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 268, di cui n. 258 schede valide, n. 6 schede nulle, n. 4 schede bianche.

Hanno ricevuto voti nell'ordine:

DE LEO Piero (71); CHISCI Gian Carlo (70); LANZA Felice (50); LIBERATORI Jone (28); BELLI Giuseppe (22); PICCIURRO Giuseppe (8); ZOCCA Andrea (2); PORCELLI Sergio (2); GALANTE Ennio (1); MATTEI Francesco (1); MAZZIOTTI DI CELSO Pietro (1); GIUNCHI Pierino (1); ZANNONE Luisa (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

DE LEO Piero
CHISCI Gian Carlo
LANZA Felice

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate: n. 290, di cui 288 valide, una nulla ed una bianca.

Vi sono state n. 174 schede con 10 voti; n. 11 con 9 voti; n. 11 con 8 voti; n. 11 con 7 voti; n. 7 con 6 voti; n. 8 con 5 voti; n. 12 con 4 voti; n. 10 con 3 voti; n. 11 con 2 voti; n. 33 con 1 voto, per un totale di n. 2.219 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	BAIRATI Cesare	179
Gruppo 02	BROGLIO Luigi	136
Gruppo 03	MARSICH Sergio	138
Gruppo 04	CARASSA Francesco	148
Gruppo 05	MARENESI Lorenzo	170
Gruppo 06	SILVESTRI Mario	169
Gruppo 07	FASSO' Costantino	165
Gruppo 08	MORANDI Gino	130
Gruppo 09	CAPELLO Andrea	183
Gruppo 10	BERIO Angelo	180
	Totale	1.598

Per la lista B:

Gruppo 01	BONELLI Renato	48
Gruppo 02	NAPOLITANO Luigi	85
Gruppo 03	FASANO Egidio	73
Gruppo 04	CAPPUCCINI Franco	80
Gruppo 05	ASTUNI Enrico	66
Gruppo 06	MAGRINI Ugo	47
Gruppo 07	INGHILLERI Giuseppe	62
Gruppo 08	LAZZARINO Lucio	89
Gruppo 09	SCOTTON Mario Andrea	27
Gruppo 10	TURRIZIANI Renato	44
	Totale	621

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti sette posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, tre posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

CAPELLO Andrea, lista *A*, gruppo 09, voti 183
BERIO Angelo, lista *A*, gruppo 10, voti 180
BAIRATI Cesare, lista *A*, gruppo 01, voti 179
MARENESI Lorenzo, lista *A*, gruppo 05, voti 170
SILVESTRI Mario, lista *A*, gruppo 06, voti 169
FASSO' Costantino, lista *A*, gruppo 07, voti 165
CARASSA Francesco, lista *A*, gruppo 04, voti 148
MARSICH Sergio, lista *A*, gruppo 03, voti 138
BROGLIO Luigi, lista *A*, gruppo 02, voti 136
MORANDI Gino, lista *A*, gruppo 08, voti 130
LAZZARINO Lucio, lista *B*, gruppo 08, voti 89
NAPOLITANO Luigi, lista *B*, gruppo 02, voti 85
CAPPUCCINI Franco, lista *B*, gruppo 04, voti 80
FASANO Egidio, lista *B*, gruppo 03, voti 73
ASTUNI Enrico, lista *B*, gruppo 05, voti 66
INGHILLERI Giuseppe, lista *B*, gruppo 07, voti 62
BONELLI Renato, lista *B*, gruppo 01, voti 48
MAGRINI Ugo, lista *B*, gruppo 06, voti 47
TURRIZIANI Renato, lista *B*, gruppo 10, voti 44
SCOTTON Mario Andrea, lista *B*, gruppo 09, voti 27

Sono dichiarati eletti:

Per la lista A:

CAPELLO Andrea, gruppo 09
BERIO Angelo, gruppo 10
BAIRATI Cesare, gruppo 01
MARENESI Lorenzo, gruppo 05
SILVESTRI Mario, gruppo 06
FASSO' Costantino, gruppo 07
CARASSA Francesco, gruppo 04

Per la lista B:

LAZZARINO Lucio, gruppo 08
NAPOLITANO Luigi, gruppo 02
FASANO Egidio, gruppo 03

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 964, di cui n. 877 schede valide, n. 16 schede bianche e n. 71 schede nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

CORRENTI Vincenzo (162); REALE Francesco (137); GUERRINI Bruno (119); MARIANI Luigi (99); PIVA Renzo (87); MORELLI Pietro (75); DE ROSSI Pietro (61); RINALDI Mario (45); AMIRANTE Paolo (20); RATTI Umberto (17); BERNARDI Paolo (12); VACCARO Paolo (11); FORTI Giordano (4); MORABITO Giuseppe (3); DE MIRANDA Fabrizio (2); PIVA Antonio (2); BONA Enrico (1); CALECA Luigi (1); CAMUS Roberto (1); CALVI Giampaolo (1); CERAGIOLI Giorgio (1); CHIOSTRI Frido (1); DE ROSSI Baldo (1); GALLIMBERTI Ivo (1); LASCHI Roberto (1); HELG Franca (1); MORELLI Alberto (1); MORELLI Pietro (1); PIZZETTI Carlo (1); RADOGNA E. Filiberto (1); SANSONE Lucio (1); VILLA Giorgio (1); VOLPATO Giancarlo (1); ZAMORANI Gherardo (1); ZOCCONI Mario (1); STARITA Massimo (1); ZUCCOLO Giovanni (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

CORRENTI Vincenzo
REALE Francesco
GUERRINI Bruno
MARIANI Luigi

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 553, di cui n. 518 valide, n. 27 nulle, n. 8 bianche.

Hanno riportato voti nell'ordine:

MOTOLESE Francesco (124); BIANCO Lucio (72); GENESIO Roberto (64); SOMMA Achille (59); SARTORI Pier Maria (46); MATHIS Agostino (41); PERSANO Aldo (29); MAZZAGLIA Vincenzo (20); ARGIERO Luigi (14); CUOMO Salvatore (6); CECCHINI Giampiero (5); ZUMPANO Giuseppe (5); SCHILEO Giancarlo (5); BARONCELLI Luciano (4); AMADESI Paolo (3); SARNO Gustavo (2); TAVONI Renzo (2); FARINELLI Ugo (1); STANCHI Roberto (1); VERSORESE Piero (1); MOCCIA Achille (1); GRASSELLI Osvaldo (1); OSNAGHI Carlo (1); SGRILLI Enrico (1); KOCH Renato (1); GAGLIARDI Diodato (1); GRATTA Glauco (1); SCUDO Giovanni (1); MANZINI Raimondo (1); LEO Roberto (1); PETRARCA Sergio (1); RUFFA Antonino (1); MASIANI Giuseppe (1); FERRARI TONIOLO Andrea (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

MOTOLESE Francesco
BIANCO Lucio

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE FILOLOGICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 557 di cui n. 550 schede valide, n. 1 bianca, n. 6 nulle.

Vi sono state: n. 12 schede con 1 voto; n. 22 schede con 2 voti; n. 20 schede con 3 voti; n. 23 schede con 4 voti; n. 34 schede con 5 voti; n. 30 schede con 6 voti; n. 44 schede con 7 voti; n. 91 schede con 8 voti; n. 49 schede con 9 voti; n. 25 schede con 10 voti; n. 46 schede con 11 voti; n. 154 schede con 12 voti, per un totale di 4639 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	ARIAS Paolo Enrico	329
Gruppo 02	PUGLIESE CARATELLI Giovanni	347
Gruppo 03	VILLANI Pasquale	204
Gruppo 04	MARABOTTI MARABOTTINI Alessandro	129
Gruppo 05	PERICOLI RIDOLFINI F. Saverio	259
Gruppo 06	MERLINI Giovanni	80
Gruppo 07	MATHIEU Vittorio	286
Gruppo 08	ROSSI MONTI Paolo	223
Gruppo 09	DELLA CORTE Francesco	364
Gruppo 10	PETROCCHI Giorgio	279
Gruppo 11	SAITO Giuseppe	122
Gruppo 12	MOSCATI Sabatino	401
	Totale	3.023

Per la lista B:

Gruppo 01	GIULIANO Antonio	83
Gruppo 02	FORNI Giovanni	74
Gruppo 03	BOSCOLO Antonio Alberto	233
Gruppo 04	SEMENZATO Camillo	142
Gruppo 05	ULIANICH Boris	89
Gruppo 06	PRACCHI Roberto	168
Gruppo 07	ROSSI Pietro	158
Gruppo 08	PRINI Pietro	185
Gruppo 09	USSANI Vincenzo	75
Gruppo 10	ROMAGNOLI Sergio	125
Gruppo 11	CECIONI Cesare	206
Gruppo 12	BOLELLI Tristano	78
	Totale	1.616

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti otto posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, quattro posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

MOSCATI Sabatino, lista *A*, gruppo 12, voti 401
DELLA CORTE Francesco, lista *A*, gruppo 09, voti 364
PUGLIESE CARATELLI Giovanni, lista *A*, gruppo 02, voti 347

ARIAS Paolo Enrico, lista *A*, gruppo 01, voti 329
MATHIEU Vittorio, lista *A*, gruppo 07, voti 286
PETROCCHI Giorgio, lista *A*, gruppo 10, voti 279
PERICOLI RIDOLFINI F. Saverio, lista *A*, gruppo 05, voti 259
BOSCOLO Antonio Alberto, lista *B*, gruppo 03, voti 233
ROSSI MONTI Paolo, lista *A*, gruppo 08, voti 223
CECIONI Cesare, lista *B*, gruppo 11, voti 206
VILLANI Pasquale, lista *A*, gruppo 03, voti 204
PRINI Pietro, lista *B*, gruppo 08, voti 185
PRACCHI Roberto, lista *B*, gruppo 06, voti 168
ROSSI Pietro, lista *B*, gruppo 07, voti 158
SEMENZATO Camillo, lista *B*, gruppo 04, voti 142
MARABOTTI MARABOTTINI Alessandro, lista *A*, gruppo 04, voti 129
ROMAGNOLI Sergio, lista *B*, gruppo 10, voti 125
SAITO Giuseppe, lista *A*, gruppo 11, voti 122
ULIANICH Boris, lista *B*, gruppo 05, voti 89
GIULIANO Antonio, lista *B*, gruppo 01, voti 83
MERLINI Giovanni, lista *A*, gruppo 06, voti 80
BOLELLI Tristano, lista *B*, gruppo 12, voti 78
USSANI Vincenzo, lista *B*, gruppo 09, voti 75
FORNI Giovanni, lista *B*, gruppo 02, voti 74

Sono dichiarati eletti:

1) *Per la lista A*:

MOSCATI Sabatino, gruppo 12
DELLA CORTE Francesco, gruppo 09
PUGLIESE CARATELLI Giovanni, gruppo 02
ARIAS Paolo Enrico, gruppo 01
MATHIEU Vittorio, gruppo 07
PETROCCHI Giorgio, gruppo 10
PERICOLI RIDOLFINI F. Saverio, gruppo 05
ROSSI MONTI Paolo, gruppo 08

2) *Per la lista B*:

BOSCOLO Antonio Alberto, gruppo 03
CECIONI Cesare, gruppo 11
PRACCHI Roberto, gruppo 06
SEMENZATO Camillo, gruppo 04

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 1341, di cui n. 1256 schede valide, n. 26 schede bianche, n. 59 schede nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

ASOR ROSA Alberto (337); MUSUMARRA Carmelo (183); MAROTTI Ferruccio (125); RUMI Giorgio (124); SANTONI RUGIU Antonio (96); CIARDI Roberto (54); MIGONE Gian Giacomo (50); CALDORA Umberto (49); GIORCELLI Maria Cristina (45); BIANCO Orazio (44); BONA Giacomo (32); ROSSETTI Gabriella (22); DORIA Mario (10); AIRALDI Gabriella (6); CATTANEI Giovanni (6); TREMOLI Paolo (4); GALLINARI Luigi (4); BERNARDI Roberto (3); ARENA Renato (2); BALSAMO Luigi (2); BONETTI Aldo (2); DEL TORRE Maria Assunta (2); DI STEFANO Gabriele (2); GIULIANI Maria Clotilde (2); GIUNTELLA Vittorio Emanuele (2); PAZZAGLIA Luciano (2); ANSELMO Valerio (1); AQUARONE Roberto (1); ALZIATOR Francesco (1); ACONE Giuseppe (1); BRACCINI Mauro (1); BELLINI Giuseppe (1); BOLDRINI Sandro (1); AMICONE Agnese (1); BORSANI Giuseppina (1); BROCCOLINI Giustino (1); CAGNI Luigi (1); CARDINI Franco (1); CRINITI Nicola (1); COSTANTINI Claudio (1); CARLI Renzo (1); DENTE Donato (1); DE MATTEIS Giuseppe (1); GHINATTI Franco (1); GIOSEFFI Guido (1); VENTRIGLIA Pietro (1); LA ROSA Vincenzo (1); LANARO Silvio (1); LEARDI Eraldo (1); LAURETANO Bruno (1); LO GATTO Anna MAVER (1); MONACHINO Vincenzo (1); MACCAGNI Carlo (1); MISSONI Liliana (1); MONTANO Rocco (1); MUSIO Gavino (1); PASQUINI Giorgio (1); PERONI Renato (1); PALMONARI Augusto (1); PALERMO Antonio (1); PETRINI Enzo (1); PISCHEDDA Giovanni (1); REINA Maria Elena (1); SACCENTI Mario (1); CERQUA Clelia SARNELLI (1); SBRIZIOLO Lia (1); SODANO Angelo (1); SETTIS Salvatore (1); SALADINI Antonio (1); TROILO Sigfrido (1); VALLEGA Adalberto (1); ZUFFA Mario (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

ASOR ROSA Alberto
MUSUMARRA Carmelo
MAROTTI Ferruccio
RUMI Giorgio

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 484, di cui n. 467 schede valide, n. 5 schede bianche, n. 12 schede nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

SALADINO Antonio (129); ANTONELLI Giovanni (111); PIETRA VINAY Angela Maria (89); VICHI GIORGETTI Anna Maria (52); DELLA PERGOLA Paola (50); ROTONDI Pasquale (13); CERULLI Emidio (6); PAVONE Claudio (2); SALVINI Miroslavo (2); CALVANI Angelo (2); ABBONDANZA Roberto (1); ANGELETTI Franca PIERAZZI (1); ARCHI Alfonso (1); CARDUCCI Carlo (1); CARETTONI Gianfilippo (1); CRISTOFANI Mauro (1); FARFARA Fulvia (1); GUARINO Alberto (1); MARETTI Enrico (1); NENNI Mario (1); PARDI Renzo (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

1) SALADINO Antonio
2) ANTONELLI Giovanni

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 313, di cui 298 valide, 1 scheda bianca, 4 nulle.

Vi sono state n. 180 schede con 6 voti; n. 24 con 5 voti; n. 22 con 4 voti; n. 22 con 3 voti; n. 36 con 2 voti; n. 24 con 1 voto, per un totale di n. 1455 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01	FROSINI Vittorio	140
Gruppo 02	GUARINO Antonio	106
Gruppo 03	GIORGIANNI Michelino	137
Gruppo 04	SANDULLI Aldo	163
Gruppo 05	PISAPIA Domenico	143
Gruppo 06	GIULIANO Mario	152
	Totale	841

Per la lista B:

Gruppo 01	FIRPO Luigi	92
Gruppo 02	GROSSO Giuseppe	145
Gruppo 03	AULETTA Giuseppe	111
Gruppo 04	LAVAGNA Carlo	70
Gruppo 05	GALLO Ignazio Marcello	107
Gruppo 06	DI NOLFO Ennio	84
	Totale	609

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti quattro posti ed alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, due posti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.

A tal fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

SANDULLI Aldo, lista *A*, gruppo 04, voti 163
GIULIANO Mario, lista *A*, gruppo 06, voti 152
GROSSO Giuseppe, lista *B*, gruppo 02, voti 145
PISAPIA Domenico, lista *A*, gruppo 05, voti 143
FROSINI Vittorio, lista *A*, gruppo 01, voti 140
GIORGIANNI Michelino, lista *A*, gruppo 03, voti 137
AULETTA Giuseppe, lista *B*, gruppo 03, voti 111
GALLO Ignazio Marcello, lista *B*, gruppo 05, voti 107
GUARINO Antonio, lista *A*, gruppo 02, voti 106
FIRPO Luigi, lista *B*, gruppo 01, voti 92
DI NOLFO Ennio, lista *B*, gruppo 06, voti 84
LAVAGNA Carlo, lista *B*, gruppo 04, voti 70

Sono dichiarati eletti:

Per la lista A:

SANDULLI Aldo, gruppo 04
GIULIANO Mario, gruppo 06
PISAPIA Domenico, gruppo 05
FROSINI Vittorio, gruppo 01

Per la lista B:

GROSSO Giuseppe, gruppo 02
AULETTA Giuseppe, gruppo 03

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 689, di cui n. 556 valide, n. 7 bianche, n. 126 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

UNGARI Paolo (200); LOIODICE Aldo (158); ANASTASI Alfio (95); GRASSO Biagio (79); LO IACONO Vincenzo (3); CAVALLA Francesco (2); CIPRIANI Francesco (2); CONETTI Giorgio (1); CORAPI Diego (1); CORSI Francesco (1); CURATOLA Pasquale (1); D'ANTONIO Arcangelo (1); FLORIO Francesco; GAJA Giorgio (1); GIANNINI M. Cristina (1); GOVERNATORI RENZONI Laura (1); LAZZARO Giorgio (1); LUPOI Maurizio (1); MARAZZI Alessandro (1); ORSI BATTAGLINI Andrea (1); RACUGNO Gabriele (1); SCOTTO Ignazio (1); TURNATORI Giuseppe (1); CASALE Mario (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

UNGARI Paolo
LOIODICE Aldo

Ricercatori ed esperti

Schede scrutinate n. 49 di cui n. 47 schede valide, n. 2 bianche.

Hanno riportato voti nell'ordine:

MANCA Pietro (32); FERRINI Giampietro (13); DI GENNARO Giuseppe (1); GIGLIARELLI FIUMI Marcello (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, è dichiarato eletto:

MANCA Pietro

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 196, di cui 1 bianca, 2 nulle e n. 193 schede valide.

Vi sono state n. 119 schede con 6 voti; n. 21 schede con 5 voti; n. 19 schede con 4 voti; n. 13 schede con 3 voti; n. 13 schede con 2 voti; n. 8 schede con 1 voto, per un totale di n. 968 voti espressi.

Hanno riportato voti:

Per la lista A:

Gruppo 01 -	IZZO Lucio	53
Gruppo 02	PEDONE Antonio	67
Gruppo 03	MELIS Federico	166
Gruppo 04	LETI Giuseppe	98
Gruppo 05	AMADUZZI Aldo	93
Gruppo 06	MERLANI Carlo	100
	Totale	577

Per la lista B:

Gruppo 01	RESTA Manlio	101
Gruppo 02	GOLA Guglielmo	96
Gruppo 03	ARDIGO' Achille	11
Gruppo 04	NADDEO Alighiero	66
Gruppo 05	OTTAVIANI Giuseppe	60
Gruppo 06	BIANCHI Tancredi	57
	Totale	391

Constatato che entrambe le liste hanno superato il 20 % dei voti validi, alla lista *A*, che ha riportato il maggior numero di voti, vengono attribuiti quattro posti e alla lista *B*, che ha riportato minor numero di voti, due posti. A tale fine viene effettuata la graduatoria unica prevista dall'art. 16 del regolamento, che risulta così costituita:

MELIS Federico, lista *A*, gruppo 03, voti 166
RESTA Manlio, lista *B*, gruppo 01, voti 101
MERLANI Carlo, lista *A*, gruppo 06, voti 100
LETI Giuseppe, lista *A*, gruppo 04, voti 98
GOLA Guglielmo, lista *B*, gruppo 02, voti 96
AMADUZZI Aldo, lista *A*, gruppo 05, voti 93
PEDONE Antonio, lista *A*, gruppo 02, voti 67
NADDEO Alighiero, lista *B*, gruppo 04, voti 66
OTTAVIANI Giuseppe, lista *B*, gruppo 05, voti 60
BIANCHI Tancredi, lista *B*, gruppo 06, voti 57
IZZO Lucio, lista *A*, gruppo 01, voti 53
ARDIGO' Achille, lista *B*, gruppo 03, voti 11

Sono dichiarati eletti:

Per la lista A:

MELIS Federico, gruppo 03
MERLANI Carlo, gruppo 06
LETI Giuseppe, gruppo 04
AMADUZZI Aldo, gruppo 05

Per la lista B:

RESTA Manlio, gruppo 01
GOLA Guglielmo, gruppo 02

Assistenti universitari di ruolo e professori universitari incaricati

Schede scrutinate n. 727, di cui 13 bianche, 20 nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

GOLINI Antonio (162); CAVALLI Alessandro (104); GIURA Vincenzo (94); RICCI Rino (80); INTRIERI Antonio (69); CASALE Giuseppe (57); STATERA Giovanni (40); VACCINA Franco (32); MUTTARINI Pier Luigi (20); ANCONA Giovanni (14); BRACCO Giuseppe (12); ZENGA Michele (5); SAVIANO Leonardo (1); PATIMO Alberto (1); MAGGIORE Italo (1); GERA Giovanni (1); MURARO Gilberto (1).

Pertanto, in base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

GOLINI Antonio
CAVALLI Alessandro

Esperti e ricercatori

Schede scrutinate n. 121 di cui 116 valide, 4 schede bianche, una scheda nulla.

Hanno riportato voti nell'ordine:

GIUSTI Franco (34); DELOGU Severino (31); LACCI Livio Arturo (31); FLORENZANO Silvio (16); QUIRINO Paolo (1); SOZZI BONELLI Antonio (1); SAVINI Carlo (1); BONTEMPI Antonio (1)

Accertato, ai sensi dell'art. 29 del regolamento elettorale, che il prof. Lacci Livio Arturo ha una maggiore anzianità nel ruolo, in base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, vengono dichiarati eletti:

GIUSTI Franco
LACCI Livio Arturo.

(9238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9278)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1972, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale « Imbriani », di Avellino, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 23863/2, del 6 agosto 1971, il preside dell'istituto magistrale « Imbriani », di Avellino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Giorgio Pini la somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Carlo Pini ».

(9250)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « Beccaria » di Mondovì, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 1600/1/28, del 16 novembre 1971, il preside del liceo classico « Beccaria », di Mondovì, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Rosina Varvello Scognamiglio la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof.ssa Rosina Varvello Scognamiglio ».

(9248)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale « M. di Canossa » di Reggio Emilia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 42830, del 3 marzo 1971, il preside dell'istituto magistrale « M. di Canossa » di Reggio Emilia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Severino Grimaldi la somma di L. 750.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Ispettore scolastico Furio Camillo Fabbrini ».

(9247)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « P. P. Parzanese », di Ariano Irpino, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 30579/2ª, del 1° marzo 1972, il preside del liceo ginnasio « P. P. Parzanese », di Ariano Irpino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Antonietta Della Ragione ved. Savino la somma di L. 1.000.000 per l'integrazione del premio di studio intitolato « Preside Luigi Savino ».

(9249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 18 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,10	581,10	580,90	581,10	581 —	581,10	581 —	581,10	581,10	581,10
Dollaro canadese	590,70	590,70	591 —	590,70	591,30	590,70	590,75	590,70	590,70	590,70
Franco svizzero	154,6450	154,645	154,70	154,6450	154,80	154,62	154,645	154,6450	154,64	154,60
Corona danese	83,69	83,69	83,68	83,69	83,60	83,68	83,67	83,69	83,69	83,69
Corona norvegese	89,47	89,47	89,49	89,47	89,40	89,50	89,445	89,47	89,47	89,47
Corona svedese	123 —	123 —	123 —	123 —	122,90	123,05	122,95	123 —	123 —	123 —
Fiorino olandese	183,1050	183,105	183,15	183,1050	183,10	183,10	183,08	183,1050	183,10	183,10
Franco belga	13,2645	13,2645	13,27	13,2645	13,25	13,26	13,2630	13,2645	13,26	13,26
Franco francese	116,22	116,22	116,17	116,22	116 —	116,24	116,195	116,22	116,22	116,22
Lira sterlina	1422,25	1422,25	1422 —	1422,25	1420 —	1422,25	1421,90	1422,25	1422,25	1422,25
Marco germanico	184,30	184,30	184,37	184,30	184,40	184,30	184,255	184,30	184,30	184,30
Scellino austriaco	25,4725	25,4725	25,46	25,4725	25,43	25,46	25,4525	25,4725	25,47	25,47
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,66	21,69	21,70	21,68	21,675	21,69	21,69	21,69
Peseta spagnola	9,1605	9,1605	9,16	9,1605	9,07	9,16	9,1575	9,1605	9,16	9,16
Yen giapponese	1,9340	1,9340	1,94	1,9340	1,95	1,93	1,935	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 18 luglio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	92,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,05
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	92,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,025
» 5,50 % » » 1968-83	96,475
» 5,50 % » » 1969-84	98,075
» 6 % » » 1970-85	98,925
» 6 % » » 1971-86	97,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,05
Dollaro canadese	590,725
Franco svizzero	154,645
Corona danese	83,68
Corona norvegese	89,457
Corona svedese	122,975
Fiorino olandese	183,092
Franco belga	13,264
Franco francese	116,207
Lira sterlina	1422,075
Marco germanico	184,277
Scellino austriaco	25,462
Escudo portoghese	21,682
Peseta spagnola	9,159
Yen giapponese	1,934

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso internazionale per il progetto della sede dell'Università degli studi della Calabria

Art. 1.

Ente banditore

L'Università degli studi della Calabria, vista la legge 12 marzo 1968, n. 442 e la legge 28 luglio 1967, n. 641, bandisce un concorso pubblico per il progetto della propria sede (attrezzature per le attività didattiche e di ricerca ed attrezzature residenziali), per l'importo presunto di Lit. 20 miliardi, importo riferito alle opere relative alla prima fase di attuazione di cui al comma secondo dell'art. 13 della citata legge n. 442 del 1968.

Art. 2.

Oggetto del concorso

Il concorso ha per oggetto la progettazione degli edifici relativi alla prima fase di attuazione (3000 studenti) e la formulazione di proposte per un piano urbanistico generale dell'intero complesso universitario (12.000 studenti).

Tali proposte, per le quali si lascia ai progettisti la più ampia libertà di scelta, dovranno tener conto, oltrechè dell'organizzazione interna del complesso universitario, anche delle esigenze di comunicazione e di rapporti con la città di Cosenza ed i territori adiacenti l'area universitaria.

Le aree vincolate allo scopo, ricadenti nei territori comunali di Rende e di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, sono quelle prescelte dalla commissione di cui all'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tali aree potranno essere eventualmente integrate con altre adiacenti di limitate estensioni che siano ritenute dai concorrenti necessarie per una maggiore funzionalità ed organicità del centro universitario.

L'organizzazione degli spazi interni del complesso universitario dovrà consentire la migliore utilizzazione degli stessi, ed assicurare i caratteri di adattabilità che sono propri di un organismo universitario di nuova istituzione e da realizzarsi per fasi.

La prima fase di attuazione, oggetto del presente concorso, dovrà inquadrare le opere edilizie in corso di realizzazione.

Art. 3.

Allegati illustrativi: dati e requisiti fondamentali del progetto

I dati e requisiti fondamentali del progetto e le prescrizioni ed indicazioni sono contenuti negli elaborati illustrativi del concorso, costituiti dai seguenti elaborati:

1) cartografia (rapp. 1/20.000 controlucido) del territorio (Cosenza-Rende-Montalto Uffugo e comuni viciniori);

2) cartografia (rapp. 1/20.000) con l'indicazione delle aree previste per l'insediamento universitario;

3) rilievo planoaltimetrico (rapp. 1/5.000 controlucido) dell'area universitaria;

4) fotografia aerea (rapp. 1/5.000) dell'area universitaria;

5) relazione illustrativa (legge istitutiva statuto dell'Università piano di attuazione ipotesi di quantificazione delle esigenze edilizie dati urbanistici elementi geologici elenco prezzi progetti delle opere edilizie in corso di realizzazione legge sismica).

Art. 4.

Partecipazione

Possono partecipare al concorso:

a) gli ingegneri ed architetti italiani regolarmente iscritti negli albi professionali, a cui non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme, nonchè, nella qualità di consulenti, gli esperti di altre discipline, i quali dovranno chiaramente indicare lo specifico settore di loro competenza;

b) gli architetti ed ingegneri stranieri abilitati all'esercizio della professione in base ai regolamenti dei paesi di origine e, in qualità di consulenti, gli esperti di altre discipline che si associno con essi, i quali dovranno chiaramente indicare lo specifico settore di loro competenza.

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti nel presente bando. Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega e rappresentarli per trattare o definire qualsiasi rapporto o controversia con l'ente banditore del concorso per conto di tutti. Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Il bando è esteso ai professionisti di tutti i Paesi europei e ai gruppi internazionali che abbiano come loro rappresentante un professionista europeo ed esercitante in Europa.

La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano partecipato alla formulazione del bando o degli atti preparatori del concorso o, comunque, abbiano avuto rapporto di consulenza, dipendenza, o partecipino o abbiano partecipato agli organi dell'università.

Art. 5.

Identificazione dei concorrenti

Tutti gli elaborati di progetto saranno contrassegnati da un numero di sei cifre (10 mm. di altezza, 5 mm. di larghezza ciascuna).

I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti, nonchè le qualifiche e gli eventuali specifici settori di competenza, dovranno essere contenuti su apposito foglio in busta chiusa e sigillata, contraddistinta dallo stesso numero degli elaborati. Il numero sarà contenuto sul foglio interno contenente le indicazioni di cui sopra. Nella busta sarà contenuto anche il certificato di iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza del concorrente, o, nel caso di partecipazione di gruppo, il certificato di tutti i progettisti, nonchè la delega di cui al precedente art. 4. Per i concorrenti stranieri, nella busta che accompagna il progetto, sarà contenuta la certificazione del titolo o dei titoli in base ai quali è ammesso all'esercizio della professione, nonchè la delega di cui al precedente art. 4.

Dopo la decisione della commissione giudicatrice, di cui all'art. 9, saranno aperte le sole buste dei concorrenti vincitori o aventi diritto a rimborso spese.

Gli altri elaborati resteranno anonimi.

Art. 6.

Elaborati richiesti

Ogni concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa, con particolare riferimento:

alla impostazione urbanistica;

alla impostazione edilizia ed ai criteri costruttivi delle opere;

alla impostazione economica e metrica, con riferimento ai dati contenuti nella relazione illustrativa allegata al bando di concorso.

Tale relazione dovrà essere contenuta in massimo 10 pagine dattiloscritte formato UNI A4;

b) disegni riprodotti su carta cianografica, unificati su dimensioni multiple di cm. 21 × 29,7 circa:

planimetria dell'insieme (rapp. 1/20.000) con la chiara indicazione delle proposte progettuali;

planimetria dell'insieme (rapp. 1/5.000) con la chiara indicazione delle proposte progettuali;

progetto generale (rapp. 1/2.000) costituito da due planimetrie e tre sezioni, con l'indicazione dell'articolazione dell'intero complesso universitario e del programma di attuazione per fasi; in particolare dovranno essere chiaramente indicate le opere oggetto della prima fase di sviluppo;

progetto degli edifici relativi alla prima fase di sviluppo, in scala 1/200, corredato di tutti gli elaborati necessari per definire il complesso architettonico proposto nei suoi sistemi distributivi, tecnologici, strutturali ed impiantistici;

tre fotografie relative a modelli del progetto generale (scala 1/2.000) o prospettive, nel formato di cm. 60 × 40 circa ciascuna;

tre fotografie o prospettive relative a sequenze architettoniche lungo percorsi preferenziali, nel formato di cm. 60 × 40 circa ciascuna;

tre fotografie relative a modelli del progetto relativo alla prima fase, o prospettive (cm. 40 × 60 circa ciascuna);

computo metrico di massima estima delle opere relative alla prima fase.

Gli elaborati saranno contenuti in un massimo di quattro fogli per quanto attiene ai grafici in scala 1/20.000, 1/5.000, 1/2.000; e di ulteriori otto fogli per i grafici in scala 1/200.

La dimensione di ciascun foglio, da consegnarsi arrotolato, non potrà eccedere cm. 110 × 120 circa.

Art. 7.

Tempo utile e modalità di richiesta degli elaborati

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono richiedere all'università gli elaborati illustrativi del concorso di cui al precedente art. 3 dietro versamento della somma di L. 30.000 a titolo rimborso spese, entro e non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati potranno essere ritirati presso gli uffici dell'università, ovvero ne potrà essere richiesta la spedizione, a mezzo plico postale raccomandato; in tale caso l'università non assume alcun impegno in ordine alla puntualità del recapito e declina ogni conseguente responsabilità.

Fino al 90° giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra i concorrenti potranno rivolgere all'università domande a chiarimento dei termini del concorso e degli allegati illustrativi.

L'università si riserva di rispondere entro il 120° giorno dalla stessa data di pubblicazione: le risposte verranno inviate a tutti coloro che avranno fatto richiesta dei documenti.

La richiesta degli allegati illustrativi e le eventuali domande di chiarimento dovranno essere inviate a:

Università degli studi della Calabria Ufficio per il concorso internazionale Via Marco Aurelio Severini n. 30 Cosenza.

Art. 8.

Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati di cui all'art. 6, racchiusi in uno o più involucri sigillati e contrassegnati con lo stesso numero di cui all'art. 5, dovrà effettuarsi presso l'ufficio per il concorso internazionale, entro e non oltre le ore 20 del 240° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati, neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopra indicato, non saranno presi in considerazione.

La direzione amministrativa della università rilascerà regolare ricevuta degli elaborati pervenuti con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

1) il rettore dell'Università di Calabria o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

2) un rappresentante dell'Amministrazione dei lavori pubblici nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

3) un esperto in urbanistica, designato dalla Regione calabra;

4) un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

5) un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

6) sei architetti o ingegneri esperti in edilizia universitaria, scelti anche fra professionisti stranieri e nominati rispettivamente, tre dal Ministero dei lavori pubblici e tre dal Ministero della pubblica istruzione, di cui due su designazione dell'università.

Le deliberazioni della commissione saranno prese a maggioranza e saranno valide purchè siano presenti almeno 2/3 dei membri aventi diritto al voto. Di ogni seduta della commissione sara redatto regolare verbale.

In caso di parità di voti, è prevalente il voto del presidente.

Un funzionario del ruolo amministrativo addetto all'Università di Calabria svolgerà mansioni di segretario senza diritto al voto.

La commissione terminerà i suoi lavori nei trenta giorni successivi al termine di consegna degli elaborati da parte dei concorrenti.

Il giudizio della commissione sarà inappellabile e verrà reso noto a mezzo stampa.

L'Università di Calabria si impegna ad organizzare una mostra di tutti i progetti ammessi al concorso e di tutti gli atti relativi al concorso stesso.

Art. 10.

Convenzione e premi

Al vincitore del concorso verrà affidato l'incarico della progettazione esecutiva, relativa alla prima fase di attuazione dell'università di cui all'art. 1 del presente bando.

I compensi e gli onorari, per le opere da realizzarsi, verranno computati sulla base delle norme contenute nel disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici che definisce anche le competenze in ordine alla tariffa nazionale degli ingegneri ed architetti.

La commissione giudicatrice, a conclusione dei suoi lavori, può proporre all'università, con relazione motivata, che, per la realizzazione delle opere relative alla prima fase di attuazione della università di cui all'art. 1 del presente bando, siano affidati incarichi di progettazione di particolari elementi del complesso (quali residenze, nuclei destinati a specifiche attività, o altri elementi) anche ad altri progettisti qualificatisi nel concorso.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri attraverso i quali coordinare i diversi contributi progettuali utilizzabili ai fini della realizzazione delle opere relative alla prima fase di attuazione dell'università.

In tal caso al vincitore del concorso sarà affidata la progettazione esecutiva di parti organiche del complesso per un importo minimo da determinare in rapporto ai tipi ed alle entità delle opere in oggetto del concorso e comunque in misura non inferiore al 50 % delle opere relative alla prima fase di attuazione dell'università di cui all'art. 1 del presente bando.

Al progetto primo classificato sarà corrisposto un premio di L. 16.000.000 e sarà affidato l'incarico di progettazione come sopra specificato.

Al progetto secondo classificato sarà corrisposto un premio di L. 13.000.000.

Al progetto terzo classificato sarà corrisposto un premio di L. 11.000.000.

I suddetti importi si intendono compensativi del rimborso spese.

E' inoltre a disposizione della commissione giudicatrice la somma di L. 40.000.000, per rimborsi spese di L. 8.000.000 ciascuno ad altri cinque progetti ritenuti meritevoli.

Il primo premio non potrà ripartirsi ex aequo fra più progetti.

Il secondo e terzo premio sono cumulabili ed attribuiti ex aequo a due progetti.

I premi al vincitore del concorso e agli altri progettisti eventualmente incaricati dall'università saranno detratti dai compensi professionali. Al vincitore viene riconosciuto un compenso per il piano urbanistico generale pari a L. 10.000.000.

La commissione potrà non assegnare tutti i premi e le indennità di rimborso spese, qualora non ritenga sussistano progetti idonei o ritenuti meritevoli.

Il progetto primo classificato rimarrà di proprietà dell'Università della Calabria.

Nel caso di un progetto redatto da un gruppo di professionisti l'onorario sarà quello spettante ad un professionista ritenendosi l'università estranea agli accordi stabiliti dai concorrenti fra loro.

Art. 11.

Elaborati richiesti per il progetto esecutivo

All'atto del conferimento dell'incarico saranno precisate le prestazioni e le modalità richieste per l'elaborazione del progetto esecutivo. Tale progetto sarà comunque costituito dagli elaborati che sommariamente qui di seguito si elencano:

1) per l'appalto delle opere principali:

a) grafici nel numero e scale necessarie a definire in forma esecutiva l'opera progettata ed utili per l'appalto delle opere;

b) computi metrici estimativi (opere in fondazione, opere in elevazione, sistemazioni esterne);

c) analisi dei prezzi;

d) capitolato speciale di appalto;

e) calcoli statici di massima.

2) per la realizzazione degli impianti e dell'arredamento:

a) grafici, schemi degli impianti e tipi di apparecchiature proposte;

b) preventivo di spesa;

c) capitolato speciale di appalto.

3) relazione illustrativa e stima generale;

4) ogni ulteriore documentazione che la particolare caratteristica dell'opera rendesse necessaria.

L'importo presunto delle opere di cui all'art. 1 non comprende i costi per l'acquisizione dei terreni, per l'arredamento e per le attrezzature speciali.

Art. 12.

Presentazione progetto esecutivo Decadenza incarico

Il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere presentato entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

L'università si riserva di richiedere, in relazione alle esigenze del suo piano di attuazione, la definizione esecutiva di parti del progetto per un importo non superiore al 30 % del valore complessivo delle opere, entro centoventi giorni.

L'inosservanza di tali termini comporta la decadenza dell'incarico.

Art. 13.

Restituzione progetti

Tutti i progetti, ad eccezione dei premiati, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, dopo novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Dopo centottanta giorni dalla stessa data l'Amministrazione non è più responsabile dei progetti non ritirati.

Art. 14.

Esclusione dal concorso Obblighi dei concorrenti

La presentazione di elaborati difformi dalle precedenti indicazioni comporta la esclusione dal concorso.

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente e di ogni gruppo, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.

Per quanto non sia in esso stabilito, si fa riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti e, in particolare, alle norme per lo svolgimento dei concorsi per i progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

E' fatto divieto ai concorrenti di pubblicare o far pubblicare i loro progetti o parte di essi prima che sia reso noto il giudizio della commissione in conformità dell'art. 9 del presente bando.

Art. 15.

Pubblicità del bando

Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani di maggiore diffusione dei Paesi i cui professionisti possono partecipare al concorso e comunicato agli ordini ed associazioni professionali di tali Paesi.

Art. 16.

Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali del concorso sono l'italiano e l'inglese, e al fine di garantire un anonimato perfetto, tutti i documenti dovranno essere in italiano o in inglese. Nelle stesse lingue, di conseguenza, saranno redatti il programma e gli elaborati illustrativi. Le domande di informazione di cui all'art. 7 potranno essere rivolte anche in francese, le risposte saranno fornite in italiano o in inglese.

Cosenza, addì 5 luglio 1972

Il rettore: ANDREATTA

(9241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ragusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 29 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanella dott. Giovanni	punti	80,75	su 132
2. Fiduccia dott. Benedetto	»	78,83	»
3. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
4. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
5. Lo Faro dott. Pasquale	»	72,61	»
6. Colia dott. Giuseppe	»	72,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1972

p. *Il Ministro:* SARTI

(9341)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di conducente di automezzi e trattori, con patente « C ».

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 10 luglio 1972, il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 32 Finanze, foglio n. 30, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio, con la qualifica di conducente di automezzi e trattori, con patente « C », indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 13 gennaio 1969.

(9274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4124 del 16 febbraio 1972 con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 15432 del 31 maggio 1969;

Viste le domande di partecipazione delle candidate con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Constatato che, a seguito di mancata accettazione di altra candidata per la condotta ostetrica del comune di S. Gennaro Vesuviano occorre dichiarare vincitrice della condotta stessa l'ostetrica Filaci Carmela;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Decreta:

L'ostetrica Filaci Carmela è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di S. Gennaro Vesuviano, a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 7 luglio 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(9257)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1972, n. 3.
Variazioni al bilancio per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione dell'Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 26 maggio 1972

CONTI

TABELLA « A »

Variazioni al bilancio per l'esercizio 1972

PARTE PRIMA

ENTRATA

In diminuzione:

TITOLO III

Cat. I Cap. 7. — Contributo dello Stato per spese di impianto e di primo funzionamento	L.	345.000.000

In aumento:

TITOLO III

Cat. I Cap. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281	L.	7.486.312.591
Totale in aumento dell'entrata	L.	7.141.312.591

PARTE SECONDA

USCITA

In aumento:

TITOLO I

Rubrica 3ª. — Spese per il funzionamento degli uffici della Giunta.		
Cap. 6, art. 2. — Compensi lavoro straordinario	L	118.000.000
Cap. 6, art. 3. — Indennità di missione	»	120.000.000
Cap 7. — Fitti passivi di locali per uffici	»	55.000.000
Cap. 8. — Manutenzione, riparazione locali e impianti, manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili, suppellettili e macchine ed attrezzature varie per gli uffici	»	11.000.000
Cap. 9. — Riscaldamento, illuminazione, acqua, pulizia, ecc. di locali	»	17.000.000
Cap. 10. — Spese varie d'ufficio:		
art. 1. — carta, registri, stampati ecc.	»	29.000.000
art. 2. — posta, telegrafo e telefono	»	35.000.000
art. 3. — imposta di bollo, IVA, ecc.	»	6.000.000
Cap. 13. — Spese contrattuali e notarili	»	1.500.000
Cap. 15. — Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni	»	1.000.000
Cap. 16. — Spese per autonoleggi e per l'esercizio degli automezzi (nuova denominaz.)	»	40.000.000
Cap. 17. — Fornitura di uniformi al personale	»	2.000.000
Cap. 18. — Spese per accertamenti sanitari	»	1.500.000
Cap. 22. — Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni	»	12.000.000
Cap. 23. — Spese per trasporti e facchinaggi	»	2.000.000
Cap. 25. — Spese casuali	»	12.000.000
Rubrica 4ª. — Spese per il funzionamento degli organi di controllo.		
Cap. 27. — Indennità al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti delle province e dei comuni e sezioni decentrate	»	28.000.000
Cap. 28. — Rimborso spese ai componenti del comitato di controllo	»	15.000.000
Cap. 29. — Spese per il personale comandato:		
art. 2. — compensi per lavoro straordinario	»	3.000.000
art. 3. — indennità di missione	»	3.000.000
Cap. 30. — Fitto passivo di locali per uffici	»	16.000.000
Cap. 31. — Manutenzione, riparazione di locali e impianti, manutenzione, rinnovazione e acquisto di mobili, suppellettili, macchine e attrezzature varie per uffici	»	37.000.000
Cap. 32. — Riscaldamento, illuminazione, acqua, pulizia, ecc. locali	»	7.000.000
Cap. 33. — Spese per autonoleggi	»	2.000.000
Cap. 35. — Spese casuali	»	1.000.000
Cap. 36 — Spese varie d'ufficio:		
art. 1. — carta, registri, cancelleria, stampati, ecc.	»	2.000.000
art. 2. — posta, telegrafo e telefono	»	2.000.000
Sezione V *Rubrica* 3ª. — Fondo di riserva.		
Cap. 54. — Fondo per provvedimenti legislativi in corso e per gli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni compresi quelli per il personale	»	6.562.312.591
Totale	L.	7.141.312.591

(9179)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.